

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 febbraio e 18 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(194) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA NATALIA SPADA (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA', INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010).**

La Commissione Disciplinare, in via preliminare rilevato che con il medesimo atto vengono impugnate due differenti decisioni adottate dalla Commissione territoriale, dispone l'apertura di un secondo procedimento cui viene assegnato il numero 194/bis, avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Eugenio Minniti e dalla AC Locri. letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con gli appellanti che hanno insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.

Con l'atto di appello si invoca la riduzione delle sanzioni, in via principale previa riunione dei due ricorsi, comunque in ogni caso invocando l'attenuante dell'avvenuto, seppur tardivo, adempimento di quanto disposto dal lodo del Collegio Arbitrale.

La Commissione non ritiene di aderire alla tesi difensiva secondo la quale i due fatti sui quali si verte sarebbero uniti tra loro da vincoli che ne permetterebbero la trattazione unitaria, quasi invocando una sorta di continuazione.

In effetti gli unici elementi comuni alle due fattispecie sono quello soggettivo, peraltro parziale, costituito dalla società deferita, e quello inerente le norme violate.

Sotto il concreto aspetto fattuale però i due illeciti per cui si procede sono tra loro del tutto distinti e quindi meritano di essere trattati separatamente.

A *contrario* invece appare fondata la prospettazione difensiva inerente l'entità delle sanzioni inflitte poiché i reclamanti hanno fornito la prova, con il deposito della quietanza liberatoria sottoscritta dall'ex tesserato, di aver adempiuto a quanto disposto dal Collegio Arbitrale, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa regolamentare.

Tale adempimento non rappresenta ovviamente una scriminante, ma deve comunque essere preso in considerazione nella graduazione delle sanzioni da infliggere, valutandolo in guisa di attenuante.

La decisione della Commissione territoriale deve in conseguenza essere parzialmente riformata siccome indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e riforma per quanto di ragione la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 49 del 4/11/2010 emanato dal Comitato Regionale Calabria, in relazione al procedimento n° 3 applicando alla Sig.ra Spada Natalia la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) ed alla AC Locri quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Nulla sulla tassa reclamo non versata.

**(194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA', INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010).**

la Commissione disciplinare,

in via preliminare rilevato che con il medesimo atto vengono impugnate due differenti decisioni adottate dalla Commissione territoriale,

dispone l'apertura del presente procedimento cui viene assegnato il numero 194/bis, avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Eugenio Minniti e dalla AC Locri.

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con gli appellanti che hanno insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.

Con l'atto di appello si invoca la riduzione delle sanzioni, in via principale previa riunione dei due ricorsi, comunque in ogni caso invocando l'attenuante dell'avvenuto, seppur tardivo, adempimento di quanto disposto dal lodo del Collegio Arbitrale.

La Commissione non ritiene di aderire alla tesi difensiva secondo la quale i due fatti sui quali si verte sarebbero uniti tra loro da vincoli che ne permetterebbero la trattazione unitaria, quasi invocando una sorta di continuazione.

In effetti gli unici elementi comuni alle due fattispecie sono quello soggettivo, peraltro parziale, costituito dalla società deferita, e quello inerente le norme violate.

Sotto il concreto aspetto fattuale però i due illeciti per cui si procede sono tra loro del tutto distinti e quindi meritano di essere trattati separatamente.

A *contrario* invece appare fondata la prospettazione difensiva inerente l'entità delle sanzioni inflitte poiché i reclamanti hanno fornito la prova, con il deposito della quietanza liberatoria sottoscritta dall'ex tesserato, di aver adempiuto a quanto disposto dal Collegio Arbitrale, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa regolamentare.

Tale adempimento non rappresenta ovviamente una scriminante, ma deve comunque essere preso in considerazione nella graduazione della sanzione da infliggere, valutandolo in guisa di attenuante.

La decisione della Commissione territoriale deve in conseguenza essere parzialmente riformata siccome indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e riforma per quanto di ragione la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 49 del 4/11/2010 emanato dal Comitato Regionale Calabria, in relazione al procedimento n° 2 applicando al Sig. Minniti Eugenio la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) ed alla A.C. Locri quella della penalizzazione di un ulteriore punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Nulla sulla tassa reclamo non versata.

^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(194) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'AMMENDA DI € 350,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 38 del 10.12.2010).**

Letti gli atti:

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 15 settembre 2010 nei confronti di:

Paolo Consigli, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Asta Taverne per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS con riferimento all'art.30 dello Statuto FIGC per aver sporto denuncia nei confronti di altro tesserato con riferimento a fatti di reato perseguibili a querela della persona offesa, senza aver richiesto ne' ottenuto dal Consiglio Federale la preventiva deroga al vincolo di giustizia

la società ASD Asta Taverne a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per rispondere della violazione ascritta al proprio tesserato

Preso atto della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana in data 3 dicembre 2010 con la quale, a seguito di istanza di patteggiamento, il calciatore Consigli è stato squalificato per mesi 2 e giorni venti e la Società penalizzata di punti due in classifica generale oltre ad un'ammenda di euro 350,00

Letto il ricorso proposto dalla ASD Asta Taverne con il quale si eccepisce la carenza di poteri nel delegato alla rappresentanza della Società all'udienza del 3 dicembre 2010 e, per l'effetto, si chiede in via principale l'annullamento della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale ed una nuova trasmissione degli atti alla stessa Commissione, in via subordinata la riforma della decisione di primo grado con la sola irrogazione dell'ammenda

Preso atto che, nelle more della fissazione del presente giudizio, la Corte di Giustizia Federale, investita del ricorso per revocazione ex art. 39 CGS, l'ha dichiarato inammissibile.

Ascoltato per la Società il difensore il quale ha insistito nelle domande formulate con il proprio ricorso.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso rimettendosi alle decisioni di questa Commissione

Rilevato che appare logico sospendere il presente giudizio sino alla pubblicazione della motivazione della decisione della Corte di Giustizia giacchè allo stato non è dato sapere per quale ragione il ricorso in quella sede proposto sia stato dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Sospende il presente giudizio e dispone l'acquisizione, non appena possibile, della motivazione della decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale III Sezione sul ricorso per revocazione ex art.39 CGS proposto dalla A.S.D. Asta, deciso nella riunione del 14 gennaio 2011.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

“”

**Publicato in Roma il 21 marzo 2011**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**